



**VERBALE N. 10/2021**

**COMUNE DI POGGIO RENATICO  
PROVINCIA DI FERRARA**

**PARERI**

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

**Proposta di Deliberazione  
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ACCANTONATO A SPESE CORRENTI, VINCOLATO A ECONOMIE DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E QUOTA AVANZO DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO.**

**PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI**

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti per legge per l'approvazione degli equilibri di bilancio e assestamento di bilancio, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2021-2023 da apportare e degli altri allegati;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

## VISTO

- l'art.175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:
- *"8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31/ luglio di ciascuna anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";*
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:
  - *"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6;*
  - *2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:*
    - *a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
    - *b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
    - *c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
  - *La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*
  - *3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194 comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*
  - *4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.";*

## VISTI

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19;
- le successive norme approvate a livello nazionale relative all'emergenza da COVID-19, e la connessa crisi economica nazionale, che hanno comportato per gli enti locali minori entrate e maggiori spese, in conseguenza della gestione dell'epidemia da coronavirus, ancora in corso;
- L'erogazione da parte dello Stato di quota di trasferimenti erariali per la crisi economica collegata all'emergenza da covid-19;

DATO ATTO che lo Stato ha provveduto ad erogare nel corso del 2020 una quota di trasferimenti erariali per fronteggiare le citate minori entrate ed eventuali maggiori spese collegate all'emergenza da Covid-19, non già coperte da differenti e separati contributi erariali, per la somma complessiva di € 415.248,08 di cui € 152.999,00 destinati a agevolazioni tariffarie TARI.

VISTO che nel corso del 2020 sono stati utilizzati solo € 35.115,00 di agevolazioni tariffarie TARI e pertanto si è provveduto a vincolare nell'avanzo di amministrazione del Rendiconto 2020, la somma di € 262.249,08 derivante da economie da Fondo funzioni fondamentali e la somma di € 117.884,00 vincolate nel 2021 ad agevolazioni tariffarie TARI;

DATO ATTO che l'ente intende con la presente variazione di bilancio, applicare:

- la quota di € 15.000,00 di avanzo accantonato per pagamento quota 50% contravvenzioni a ente proprietario della strada riferite agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020;
- la quota di € 142.639,00 di avanzo di amministrazione vincolato derivante da Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzato e vincolato nel rendiconto 2020 a minori entrate o maggiori spese derivanti dagli effetti economici indotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, utilizzata per € 132.639,00 per finanziare le presunte minori entrate derivanti dall'addizionale all'irpef e per € 10.000,00 per finanziare le presunte minori entrate derivanti dall'IMU;
- la quota di € 117.884,00 di avanzo vincolato derivante dalla quota di Fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzato, destinato ad agevolazioni TARI, connesse al covid-19, previa determinazione di criteri;
- la quota di € 60.000,00 di avanzo di amministrazione 2020 disponibile, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, a causa in particolare di minori entrate previste per € 80.000 per IMU 2021, in conseguenza della modifica dello status giuridico di alcuni contribuenti non più tenuti al versamento del tributo medesimo;
- della quota di complessivi € 810.000,00 di avanzo di amministrazione 2020 disponibile a spese d'investimento;

VISTA l'analisi svolta dagli uffici comunali, le cui certificazioni risultano conservate agli atti del comune, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2021-2023, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emerso che i programmi e le finalità dell'ente sono in fase di piena attuazione in relazione alle risorse sia correnti che in conto capitale assegnate agli stessi, rendendosi tuttavia necessarie diverse variazioni al bilancio 2021-2023 in entrata e spesa, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTE le modifiche sul fronte delle spese di personale decise dall'Amministrazione Comunale, a cui seguiranno con successivi e separati atti le consequenziali modifiche al programma triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023;

VISTA la proposte di deliberazione di cui all'oggetto comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2021-2023, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2021, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2021 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto del pareggio di bilancio 2021-2023 a livello previsionale;

#### DATO ATTO PERTANTO

- che l'ente ai sensi dell'art 142 comma12-bis del codice della strada, deve provvedere al versamento del 50% dei proventi delle contravvenzioni effettuate su strade di proprietà di altri enti per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, accantonati nell'avanzo di amministrazione 2020 e pertanto con la proposta di deliberazione in esame, si intende applicare l'intera quota di avanzo di amministrazione 2020 accantonato per € 15.000,00 al riversamento agli enti proprietari delle strade del 50% degli importi delle contravvenzioni al netto delle spese sostenute per la riscossione;
- che allo stato attuale l'ente oltre all'applicazione di avanzo accantonato e avanzo vincolato 2020 al bilancio corrente, necessita di applicazione di avanzo di amministrazione 2020 alla parte corrente del bilancio per € 60.000,00, a garanzia degli equilibri di bilancio 2020, soprattutto in conseguenza di minori entrate IMU derivanti da modifiche dello status giuridico di alcuni contribuenti, impattanti sui versamenti 2021, con minori entrate di circa € 80.000,00, come si evince dalle note di riscontro dei responsabili di area conservate agli atti;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2021 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2021-2023 con le deliberazioni approvate fino ad oggi, compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- che il modello aggiornato di F.C.D.E. 2021 a seguito delle variazioni di bilancio, con importo accantonato nel bilancio 2021, dimostra un accantonamento prudentiale e rispettoso degli accantonamenti previsti per legge, al fine di preservare l'ente da ogni squilibrio possibile, in caso di minori entrate rispetto alle previsioni con riferimento alle poste soggette a svalutazione crediti, i cui introiti possono essere soggetti a estrema variabilità anche in conseguenza dell'emergenza Covid-19;
- che relativamente alle opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2021, che singolarmente siano di importo superiore a € 100.000,00 sarà necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023, con l'inserimento di tali opere prima della loro realizzazione;
- che l'applicazione al bilancio 2021 di parte dell'avanzo di amministrazione accantonato, vincolato e disponibile è congruo e rispettoso di quanto definito in sede di approvazione del

rendiconto dell'esercizio 2020 avvenuto con deliberazione del C.C. n. 15 del 29/04/2021, dell'avanzo medesimo;

- che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli;
- che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera in esame, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa;

**RICHIAMATA** la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

**DATO ATTO** che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2021.

**DATO ATTO** che qualora necessario si provvederà ad eventuali successive variazioni di bilancio 2021-2023 in caso di sopravvenute necessità o novità normative, che abbiano riflessi sugli stanziamenti di bilancio dell'ente;

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi , Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta avente per oggetto: *"SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ACCANTONATO A SPESE CORRENTI, VINCOLATO A ECONOMIE DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E QUOTA AVANZO DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO"* e relativi allegati.

li, 06 luglio 2021

**IL REVISORE UNICO**  
(Dott. Stefano Bigi)  
